

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composto dai magistrati:

Dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott. Alessandro Girardi	Giudice
Dott. Alessandro Bagnoli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F.

da

Ferdinando c.f.

CONTRO

Fallimento s.r.l.

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

osserva quanto segue.

Le parti concordano nella ricostruzione del fatto: in data 7/3/2006 (con atto registrato il successivo 16/3/2006) Sergio, socio accomandatario e detentore del 50% delle quote di Alfa sas di Sergio & C. (l'altro 50% era detenuto dal figlio Ferdinando), a sua volta socia al 50% di srl, vendette a srl un terreno in comune di Treviso al prezzo di € 583.916,00. Il prezzo non fu pagato.



srl fallì in data 8/11/2016.

Il debito di srl nei confronti di Sergio si era a quell'epoca ridotto a € 226.294,90 a seguito di due operazioni che non rilevano nel presente giudizio.

Ferdinando quale erede di Sergio ha quindi chiesto l'ammissione al passivo della predetta somma in chirografo. Il Giudice Delegato ha accolto la domanda, disponendo tuttavia la postergazione di tale credito. Avverso tale pronuncia, limitatamente alla collocazione postergata, ha proposto opposizione il signor Ferdinando

Si è costituito il fallimento, chiedendo il rigetto della domanda.

L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.

- 1) L'art. 2467 c.c. stabilisce che *“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori...”* (comma 1) e che *“Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.”* (comma 2).
- 2) Non vi è contestazione che l'operazione, per come si è configurata, ha realizzato un finanziamento in favore di srl. Peraltro è pacifico che anche la concessione da parte del creditore di una dilazione di pagamento (che in questo caso si è protratta per oltre un decennio) realizza nella sostanza un finanziamento.
- 3) L'opponente eccepisce che il terreno fu venduto a srl da Sergio non da Alfa sas, e che non essendo il signor Sergio socio della srl (lo era Alfa sas), l'art. 2467 c.c. è inapplicabile al caso di specie. Precisa quindi che la società, anche di persona, ha una propria autonomia patrimoniale e pertanto la circostanza che Alfa sas fosse socia di srl non rende socio di quest'ultima anche l'accomandatario della prima.
- 4) L'obiezione non è fondata.
- 5) Il debito contratto da s.r.l. nei confronti del Sergio fu inizialmente appostato come *“debito commerciale”*, ma a partire dal bilancio



dell'esercizio 2011 fu riclassificato come “*finanziamento del socio Sergio*”. Tale riclassificazione rivela la natura sostanziale dell'operazione, anche nella sua connotazione soggettiva.

- 6) La *ratio* della postergazione sancita dall'art. 2467 c.c. risiede nel fatto che, in considerazione delle condizioni in cui si trova la società sovvenzionata, sarebbe lecito aspettarsi non un finanziamento, ma un'erogazione di capitale di rischio, sicchè la circostanza che il finanziamento venga attuato tramite un soggetto terzo, che non rivesta formalmente la qualità di socio della società finanziata, diverrebbe uno strumento sin troppo facile per aggirare la rigorosa disciplina dell'art. 2467 c.c.
- 7) L'art. 2467 c.c. (e così pure l'art. 2497 quinquies c.c.) esprime un principio generale del diritto dell'impresa, come tale applicabile a tutte le situazioni nelle quali il finanziatore si trovi in una relazione tale da permettergli di beneficiare di asimmetrie informative rispetto ai normali creditori.
- 8) Secondo Cass. 14056/2016 il principio di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci posto dall'art. 1476 c.c. per le società a responsabilità limitata ha lo scopo di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “*chiuse*”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anzichè in quella del conferimento. Nel caso di specie emerge con chiarezza la convenienza del socio Alfa sas di non esporsi al rischio di impresa ponendo i capitali a disposizione della srl nella forma del finanziamento anzichè in quella del conferimento. E poichè Alfa sas e Sergio facevano capo al medesimo centro di imputazione dell'interesse economico sottostante all'operazione (si ricordi che l'altro socio di Alfa sas era il figlio di Sergio Ferdinando, attuale opponente) ben si capisce come Sergio avesse convenienza a figurare quale soggetto finanziatore. In sostanza, attraverso lo spostamento dell'operazione di finanziamento dal socio della srl sovvenzionata (Alfa sas) al socio del socio (Sergio poteva dirsi formalmente raggiunto - da parte dei Alfa sas e di Sergio il quale avrebbe dovuto rispondere con il proprio patrimonio dell'eventuale insuccesso dell'operazione - l'obiettivo di parificarsi a tutti gli altri creditori - e non ai soci



- nella partecipazione ai rischi derivanti dall'attività di impresa. Sostanzialmente però l'operazione consistette nell'erogazione di un finanziamento da parte di chi godeva di asimmetrie informative rispetto a tutti gli altri creditori e ne approfittò per cautelarsi contro un rischio di impresa che ben conosceva nelle sue dimensioni concrete.

- 9) Resta quindi da accertare, come vuole l'art. 2476 comma 2 c.c. se, al momento in cui sorse il credito da finanziamento, sussistessero un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
- 10) Dalla relazione tecnica dimessa dalla curatela (doc. 5) e non contestata dal emerge che nel periodo dal 2005 al 2010 la società operò costantemente in condizione di forte squilibrio finanziario, sia in considerazione del modesto impiego di mezzi propri in rapporto al capitale di terzi, sia in quanto le passività a breve termine non erano bilanciate con altrettante attività a breve termine.
- 11) La situazione di crisi finanziaria emerse già alla fine dell'esercizio 2005, posto che:
- a) il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi era di quasi 1 a 10 (quindi la società era fortemente sottocapitalizzata),
 - b) il rapporto tra crediti a breve e debiti a breve (indice di liquidità) era di circa 1 a 8;
 - c) tale situazione subì un consistente aggravamento proprio nel marzo 2006, quando fu eseguita l'operazione per cui è causa, dato che nel medesimo contesto economico e temporale (a distanza di pochi giorni dall'acquisto del terreno del Sergio) la società contrasse un mutuo ipotecario di € 2.200.000,00, di cui ricevette la prima tranche di € 550.000,00. Per effetto di tali operazioni nell'esercizio 2006 peggiorarono:
 - il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi che salì a circa 1 a 100;
 - il rapporto tra crediti a breve e debiti a breve, che divenne pari a circa 1 a 15;
 - il rapporto tra crediti a lungo termine (pari a zero) e debiti a lungo termine (pari a € 550.000,00, corrispondente alla parte di mutuo erogata).



- 12) Lo squilibrio patrimoniale e finanziario si aggravò negli anni seguenti, fino a tramutarsi in vera e propria insolvenza con carattere di irreversibilità nel 2011 (v. relazione tecnica , pag. 3, doc. 5 fallimento).
- 13) In tale situazione la _____ s.r.l. aveva urgente necessità di essere patrimonializzata, per non fare pesare sui creditori il rischio dell'eccessivo indebitamento. Sarebbe stato ragionevole un conferimento, al posto della compravendita e del contestuale indiretto finanziamento.
- 14) La domanda va quindi respinta.
- 15) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l' opposizione,

condanna Ferdinando _____ a rifondere al fallimento _____ s.r.l. le spese di causa, che liquida in euro 9.000,00 per compenso, oltre a spese generali in misura pari al 15% del compenso, c.p. e iva come per legge.

Treviso, _____ 12/3/2019

IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro

